

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7208 del 30/12/2024
Oggetto	MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1770 DEL 06/04/2023 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: ALIAS SRL ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI PORTE BLINDATE, CANCELLI METALLICI" SVOLTA IN COMUNE DI GOSSOLENGO, VIA BERLINGUER N. 22, 26, 59, 53, 30 e 34, FRAZ. SETTIMA. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 3919 DEL 24/07/2017 RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INTESTATA ALLA DITTA SI.MA SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7505 del 30/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1770 DEL 06/04/2023 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: ALIAS SRL

ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI PORTE BLINDATE, CANCELLI METALLICI" SVOLTA IN COMUNE DI GOSSOLENGO, VIA BERLINGUER N. 22, 26, 59, 53, 30 e 34, FRAZ. SETTIMA.

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 3919 DEL 24/07/2017 RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INTESTATA ALLA DITTA SI.MA SRL.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 1770 del 06/04/2023, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Gossolengo con provvedimento conclusivo n. 03 del 20/4/2023, acclarato al prot. n. 15267 del 20/04/2023, (acquisito al prot. ARPAE n. 73607 del 28/04/2023) per l'attività di "fabbricazione di porte blindate, cancelli metallici" svolta in Comune di Gossolengo, via Berlinguer n. 22, 26, 59, 53 e 30, Fraz. Settima, dalla ditta "ALIAS SRL" (P.Iva 01344690332 - sede legale in Gossolengo, Via Berlinguer n. 22. Fraz. Settima), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c) - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e) - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

Premesso che:

- con nota prot. n. 11960 del 16/09/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 166023 del 16/09/2024, il SUAP del Comune di Gossolengo ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "ALIAS SRL" (P.Iva 01344690332 - sede legale in Gossolengo, Via Berlinguer n. 22. Fraz. Settima), per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 1770 del 06/04/2023 per l'attività di "fabbricazione di porte blindate, cancelli metallici" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo, via Berlinguer n. 22, 26, 59, 53, 30 e 34, Fraz. Settima, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura; (nuova)*
 - art. 3, comma 1 lett. c) - *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; (modifica sostanziale)*
 - art. 3, comma 1 lett. e) - *comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447; (modifica sostanziale)*

- con note assunte ai prot. n. 168090 del 18/09/2024 e n. 169279 del 20/09/2024 è stata acquisita la documentazione volontaria trasmessa dalla ditta;

Considerato che:

- con nota prot. n. 171639 del 24/09/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 178888 del 04/10/2024 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi", (rif. Attività n. 12 del 29/11/2024 Sinadoc 32103/2024) risulta che:

- la ditta intende ampliare gli spazi di lavoro attraverso una nuova unità produttiva, che sarà denominata ALIAS 11. La nuova area produttiva, adiacente agli spazi già in uso, corrisponde all'ex stabilimento della ditta SI.MA SRL, in possesso di AUA giusta Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 3919 del 24/07/2017. La ditta SI.MA SRL cessa la propria attività (come da comunicazione di cessazione acquisita al prot. ARPAE n. 190742 del 22/10/2024), mentre la ditta ALIAS SRL implementerà la propria attività utilizzando parte degli impianti già utilizzati da SIMA SRL;
- nella nuova unità produttiva - ALIAS 11 - sarà avviata un'attività aggiuntiva al precedente ciclo di lavoro consistente nella "verniciatura di grate in metallo per porte e finestre ed altri accessori";
- la ditta ha richiesto l'autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per un nuovo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura; tale scarico deriverà dall'attività di lavaggio/pulizia delle grate, che sarà effettuato tramite l'ausilio di pulivapor a gasolio. Tale fase prevederà l'applicazione sulle grate del prodotto sgrassante miscelato in acqua all'8% ed il successivo risciacquo tramite pulivapor. Il

refluo derivante dal risciacquo delle grate verrà convogliato in un impianto di depurazione esistente (precedentemente autorizzato in capo alla ditta SI.MA Srl) ed infine sarà convogliato in pubblica fognatura;

- la ditta ha precisato che il ciclo produttivo aziendale, già in essere nelle unità produttive autorizzate con la sopra richiamata AUA D.D. n. Det-Amb 1770 del 06/04/2023, rimane invariato sia in termini impiantistici che di utilizzo di materie prime (tipologia e quantitativi);

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 11 del 25/11/2024 Sinadoc 32103/2024) risulta che:

- nella nuova area produttiva denominata ALIAS 11 saranno riutilizzati alcuni impianti già impiegati dalla ditta SI.MA SRL;
- le nuove emissioni derivano da una cabina di fosfatazione (E7) con relativo impianto di combustione (E11) dalla verniciatura a polvere (E8), dal forno di polimerizzazione (E9) con relativo impianto di combustione (E10) e dalla verniciatura con prodotti liquidi a base solvente e relativa asciugatura (E6), nonché da un pulvapor a gasolio per la pulizia, con lo stesso prodotto sgrassante, in alternativa alla cabina di fosfosgrassaggio;
- il pulvapor ha potenza pari a 90 kW e rientra tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 non soggetti ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo;
- il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente e di diluenti (comprensivi del prodotto per lavaggio) è pari a 2 kg/g. Il consumo annuo di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivi del prodotto per lavaggio) è pari a 440 kg/anno, per un input di COV pari a circa 213 kg/anno;
- gli impianti di combustione generanti le emissioni E10 ed E11 rientrano nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 non soggetti ad autorizzazione in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- nell'AUA vigente è riportato che sono presenti seghetto a nastro, trapano, piegatrici, punzonatrice, troncatrice, scantonatrice e cesoia; le lavorazioni avvengono "a secco" ed "a freddo" e quindi, a giudizio del proponente, non danno origine ad emissioni diffuse;
- viene dichiarata l'applicabilità di quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06; i consumi di materie prime comportano comunque un basso quantitativo di formaldeide, pari a 0,12 kg/anno inferiore alla soglia di 10 kg/anno fissata dalla determina n. 14471 del 30.7.2021 della Regione Emilia Romagna;
- risultano presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW, quindi non soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Evidenziato che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Relazione tecnica di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale; le future sorgenti sonore considerate nella suddetta Relazione sono quelle generanti le emissioni in atmosfera denominate E6, E7, E8, E9, E10, E11;

Riscontrato che:

- la ditta SI.MA SRL (C.F. 01585530338) risulta in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 3919 del 24/07/2017 (rilasciata con provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Gossolengo n. 11 del 03/08/2017, acclarato al prot. n. 8117 in pari data), per l'attività di "trattamento e rivestimento metalli" svolta nello stabilimento ubicato a Gossolengo, Via Paolo VI n. 17;
- nella relazione tecnica allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA di cui trattasi, la ditta ALIAS SRL ha comunicato l'intenzione di acquisire l'ex stabilimento della Ditta SI.MA srl (autorizzato con la suddetta AUA n. Det-Amb 3919 del 24/07/2017);
- con nota prot. n. 179245 del 04/10/2024 questa Agenzia ha comunicato che, al fine di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta ALIAS SRL, per il medesimo stabilimento, è necessario procedere alla revoca del provvedimento n. Det-Amb 3919 del 24/07/2017, intestato alla ditta SI.MA SRL. A tal fine, è stata comunicata la cessazione dell'attività di "trattamento e rivestimento

metalli” da parte della ditta SI.MA SRL presso lo stabilimento ubicato a Gossolengo, Via Paolo VI n. 17 - nota acquisita al prot. ARPAE n. 190742 del 22/10/2024, trasmessa dal Suap del Comune di Gossolengo con nota prot. 13823 del 22/10/2024-;

Atteso che nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 109752 del 10/10/2024 (prot. ARPAE n. 183243 del 10/10/2024) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:
 - le attività di verniciatura a polvere e fosfatazione, previste per l’Unità Produttiva n.11, dovranno essere svolte necessariamente nelle cabine dedicate in modo da evitare emissioni diffuse; le fasi di verniciatura a liquido, asciugatura e lavaggio attrezzature dovranno essere effettuate in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l’efficacia dell’impianto di abbattimento; infine, la velocità di aspirazione, non dovrà mai essere inferiore a 0,4 m/s;
 - durante tutte le fasi di lavoro produttive generanti emissioni, i sistemi di aspirazione dovranno essere mantenuti in costante funzionamento al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - dovranno essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;
 - durante le fasi di saldatura (eseguite nelle Unità Produttive n. 1/3/8 e 10) dovrà essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/s.
- nota prot. n. 13510 del 14/10/2024,(prot. ARPAE n. 185258 del 14/10/2024) - Comune di Gossolengo: parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";
- nota prot. n. 186895 del 16/10/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE- Distretto di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. RT014797-2024-P del 16/10/2024, (prot. ARPAE n. 186923 del 16/10/2024) - Ireti Spa: parere favorevole per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;

Precisato che il Comune di Gossolengo, convocato alla Conferenza dei Servizi di cui trattasi, non ha trasmesso la propria determinazione relativa all'autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura; la mancata comunicazione della determinazione entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall’art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all’art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

Ritenuto:

- in relazione all'istruttoria tecnica-amministrativa condotta e alle risultanze dei pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- che, pertanto, sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l’adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto, nonché per la revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 3919 del 24/07/2017, intestata alla Ditta SI.MA SRL;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa

di assumere la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale della Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 1770 del 06/04/2023, rilasciata dal Suap del Comune di Gossolengo con provvedimento conclusivo conclusivo n. 03 del 20/4/2023, acclarato al prot. n. 15267 in pari data, in favore della ditta "ALIAS SRL" (P.Iva 01344690332 - sede legale in Gossolengo, Via Berlinguer n. 22. Fraz. Settima), per l'attività di "fabbricazione di porte blindate, cancelli metallici" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo, via Berlinguer n. 22, 26, 59 e 53 Fraz. Settima, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. c) - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. e) - *comunicazione* relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;
- 2. di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e **prescrizioni** per lo stabilimento nel suo complesso:

UNITA' PRODUTTIVA 1 – VIA BERLINGUER N. 22

EMISSIONE N. E1 ALIAS 1 - impianto di saldatura

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	5	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO2)	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 ALIAS 1 - impianto di saldatura

Portata massima	21500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	5	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO2)	10	mg/Nm ³

UNITA' PRODUTTIVA 3 – VIA BERLINGUER N. 59

EMISSIONE N. E1 ALIAS 3 - saldatura

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g

Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E2 ALIAS 3 - taglio termico laser		
Portata massima	2800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

UNITA' PRODUTTIVA 4 – VIA BERLINGUER N. 26

EMISSIONE N. E1 ALIAS 4 - falegnameria		
Portata massima	21000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

UNITA' PRODUTTIVA 8 – VIA BERLINGUER N. 53

EMISSIONE N. E1 ALIAS 8 - saldatura		
Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E2 ALIAS 8 - taglio termico		
Portata massima	3600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

UNITA' PRODUTTIVA 10 – VIA BERLINGUER N. 30

EMISSIONE N. E1 ALIAS 10 - saldatura		
Portata massima	7000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

UNITA' PRODUTTIVA 11 – VIA BERLINGUER N. 34

EMISSIONE N. E6 ALIAS 11 - VERNICIATURA A LIQUIDO

Portata massima	22000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E7 ALIAS 11 - FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8 ;	
Altezza minima	9	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 ALIAS 11 - VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	22000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	9	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E9 ALIAS 11 - POLIMERIZZAZIONE VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 ALIAS 11 – BRUCIATORE A METANO – P=210 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

EMISSIONE N. E11 ALIAS 11 – BRUCIATORE A METANO – P=210 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare:
- la cappetta catturante dell'impianto generante l'emissione **E1 ALIAS 8** deve essere dotata di flangia;
 - relativamente all'unità ALIAS 11 le attività di verniciatura, asciugatura/essiccazione/appassimento nonché quella di pulizia delle attrezzature devono essere svolte negli appositi impianti con aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano. In particolare le fasi di verniciatura a liquido, asciugatura e lavaggio attrezzature dovranno essere effettuate in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento e la velocità di aspirazione, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;

- per quanto concerne gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura, deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/s;
- b) non devono essere superati i seguenti consumi:
 - consumo massimo giornaliero di prodotti per la verniciatura ad immersione pari a 100 kg con un utilizzo medio giornaliero di 90,9 kg;
 - consumo massimo giornaliero di liquidi penetranti pari a 12 kg con un utilizzo medio giornaliero di 10 kg;
- c) non deve essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti liquidi e diluenti (comprensivo del prodotto per la pulizia) pari a 2 kg/g, per un input annuo massimo di COV pari a 215 kg/anno;
- d) i consumi giornalieri di prodotti vernicianti liquidi e diluenti (comprensivo del prodotto per la pulizia), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- e) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposta una relazione annua sui consumi di vernici liquide e diluenti contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input di COV e della conseguente emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo competenti;
- f) i camini di emissione, con l'esclusione di E10 ALIAS 11 e E11 ALIAS 11 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- g) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- h) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- i) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- j) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

- k) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- l) i monitoraggi, che devono essere effettuati alle emissioni convogliate a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- m) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E6 ALIAS 11 nonché l'obbligo di effettuare i monitoraggi in sede di messa a regime in base a quanto disposto dal punto ac), il gestore dello stabilimento può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione;
- n) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
 - **sostanze alcaline**: Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
- o) per gli inquinanti/parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti/parametri sopra riportati;
- p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- q) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- r) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- s) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- t) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- u) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità

dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- v) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- w) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- x) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (otto ore), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- y) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- z) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- aa) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

- bb) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- cc) in ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio dei nuovi impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti le emissioni **E7 ALIAS 11, E8 ALIAS 11, E9 ALIAS 11** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in tre giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi, nonché l'esito di un monitoraggio effettuato in sede di messa a regime, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, all'emissione **E6 ALIAS 11**;
 - tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- dd) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- ee) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

3. di stabilire, per quanto attiene l'impatto acustico, che il gestore provveda (come già previsto nella valutazione previsionale del 25/7/2024 a firma di Tecnico competente in acustica, allegata all'istanza) ad eseguire una verifica acustica sperimentale ad attività in esercizio al fine di valutare la coerenza con le stime prodotte, con particolare attenzione al rispetto dei limiti differenziali ai ricettori più esposti, considerando tutte le sorgenti sonore afferenti alla ditta, sia quelle già autorizzate, sia quelle introdotte con la presente modifica sostanziale; i risultati di tale valutazione dovranno essere trasmessi ad Arpae e al Comune di Gossolengo entro 90 giorni dalla messa a regime della nuova configurazione aziendale;

4. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) lo scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in pubblica fognatura deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale, i limiti di cui colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- b) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **2 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **400 mc.** Le quantità totali annuali di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo fornito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- c) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- h) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Gossolengo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Gossolengo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020;
- quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- che l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando, altresì, la formazione di correnti d'aria interferenti tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

- che dovranno essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;
- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- che dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

6. di revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 3919 del 24/07/2017, intestata alla Ditta SI.MA SRL, precedentemente autorizzata per l'attività di "trattamento e rivestimento metalli" svolta nello stabilimento ubicato a Gossolengo, Via Paolo VI n. 17;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto, altresì, che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gossolengo per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo. Inoltre, il presente atto viene trasmesso per procedere alla revoca del provvedimento conclusivo di AUA precedentemente rilasciato dallo stesso S.U.A.P. alla ditta SI.MA SRL (Provvedimento n. 11 del 03/08/2017, acclarato al prot. n. 8117 del 03/08/2017);
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gossolengo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.
21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.